

**Ordinanza**  
**concernente gli effettivi massimi per la produzione**  
**di carne e di uova**  
**(Ordinanza sugli effettivi massimi, OEMas)**

del 23 ottobre 2013 (Stato 1° gennaio 2025)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 46 capoversi 1 e 3, 47 capoverso 2 e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 1998<sup>1</sup> sull'agricoltura (LAgf),

*ordina:*

### **Sezione 1: Campo d'applicazione**

#### **Art. 1**

La presente ordinanza si applica alle aziende che praticano l'allevamento suino, l'ingrasso di suini, la tenuta di galline ovaiole, l'ingrasso di polli, l'ingrasso di tacchini e l'ingrasso di vitelli.

### **Sezione 2: Disposizioni generali**

#### **Art. 2<sup>2</sup>**            Effettivi massimi

<sup>1</sup> Le aziende devono attenersi ai seguenti effettivi massimi:

- a. per animali della specie suina:
  1. 250 scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, in lattazione e non in lattazione,
  2. 500 scrofe da allevamento di oltre 6 mesi, non in lattazione o rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, di entrambi i sessi, in aziende di monta o di attesa gestite da produttori associati che si ripartiscono il lavoro nella produzione di suinetti,
  3. 1 500 rimonte di oltre 35 kg e fino a 6 mesi, di entrambi i sessi,
  4. 1 500 suinetti svezzati fino a 35 kg, di entrambi i sessi,
  5. 2 000 suinetti svezzati fino a 35 kg, di entrambi i sessi, in aziende specializzate nell'allevamento di suinetti senza altre categorie di suini,
  6. 1 500 suini da ingrasso di oltre 35 kg, di entrambi i sessi;

RU 2013 3983

<sup>1</sup> RS 910.1

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4571).

- b. per pollame da reddito:
  1. 27 000 polli da ingrasso fino al 28° giorno di ingrasso,
  2. 24 000 polli da ingrasso dal 29° al 35° giorno di ingrasso,
  3. 21 000 polli da ingrasso dal 36° al 42° giorno di ingrasso,
  4. 18 000 polli da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso,
  5. 18 000 galline ovaiole di oltre 18 settimane,
  6. 9 000 tacchini da ingrasso fino al 42° giorno di ingrasso (ingrasso preliminare),
  7. 4 500 tacchini da ingrasso dal 43° giorno di ingrasso (finissaggio);
- c. per animali della specie bovina:
  - 300 vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con sucedanei del latte).

<sup>2</sup> Nell'ingrasso di polli e tacchini il giorno di entrata nell'azienda e quello di uscita dall'azienda sono considerati giorni di ingrasso.

### **Art. 3** Effettivo complessivo autorizzato

Per il calcolo dell'effettivo complessivo autorizzato ai sensi dell'articolo 46 capoverso 2 LAgr non sono considerati:

- a. le rimonte destinate alla rimonta del proprio effettivo: fino a un terzo dell'effettivo di scrofe da allevamento ma al massimo 80 animali;
- b. i suinetti fino a 35 kg prodotti nella propria azienda.

### **Art. 4<sup>3</sup>** Comunità aziendali e comunità aziendali settoriali

Nel caso di comunità aziendali e comunità aziendali settoriali, per il calcolo degli effettivi massimi e dell'effettivo complessivo autorizzato le cifre menzionate negli articoli 2 e 3 vengono moltiplicate per il numero di aziende associate.

## **Sezione 3: Aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate senza cedere concime aziendale a terzi**

### **Art. 5<sup>4</sup>** Effettivi consentiti

<sup>1</sup> L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 ad aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate senza cedere concime aziendale a terzi.

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 704).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 704).

<sup>2</sup> Esso autorizza al massimo gli effettivi che consentono, con il concime aziendale risultante, di rispettare un bilancio fosforico secondo l'allegato 1 numero 2.1.5 dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>5</sup> sui pagamenti diretti.

#### **Art. 6** Domanda

<sup>1</sup> La domanda per un'autorizzazione va inoltrata all'UFAG mediante l'apposito modulo.

<sup>2</sup> L'UFAG, prima della decisione, chiede un parere alla competente autorità cantonale.

#### **Art. 7** Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione è valida per 15 anni. Se il gestore presenta una nuova domanda entro sei mesi dalla scadenza, l'UFAG decide prima della scadenza dell'autorizzazione.

#### **Art. 8** Obbligo di notifica

Il gestore deve notificare all'UFAG entro un mese qualsiasi modifica delle condizioni rilevanti ai fini dell'autorizzazione. L'UFAG può adeguare gli effettivi autorizzati prima della scadenza del termine.

#### **Art. 9** Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione è possibile in ogni momento se le prescrizioni sulla protezione degli animali o sulla protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito dall'UFAG.

### **Sezione 4:**

## **Aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari nonché aziende con attività sperimentale e di ricerca<sup>6</sup>**

#### **Art. 10<sup>7</sup>** Effettivi consentiti per aziende di allevamento di suini che valorizzano sottoprodotti di aziende di trasformazione del latte e di derrate alimentari o rifiuti alimentari

<sup>1</sup> L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 ad aziende di allevamento di suini che valorizzano i sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte e di derrate alimentari o i rifiuti alimentari menzionati nell'allegato, se è adempiuta una delle seguenti condizioni:

<sup>5</sup> RS 910.13

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 688).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 688).

- a. nella media di un anno almeno il 25 per cento del fabbisogno energetico dei suini è coperto con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte;
- b. se meno del 25 per cento del fabbisogno energetico è coperto con sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte, almeno il 40 per cento del fabbisogno energetico è coperto con sottoprodotti o rifiuti alimentari.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è concessa soltanto se:

- a. il Cantone nel cui territorio risultano i sottoprodotti o i rifiuti alimentari conferma per scritto che lo smaltimento è un compito d'interesse pubblico e d'importanza regionale;
- b. l'azienda dalla quale provengono i sottoprodotti o i rifiuti alimentari è ubicata a una distanza di percorso di al massimo 100 km;
- c. i sottoprodotti o i rifiuti alimentari non sono ancora stati ritirati o non sono più ritirati da altre aziende;
- d. il ritiro dei sottoprodotti o dei rifiuti alimentari è stabilito in un contratto scritto tra il richiedente e l'azienda dalla quale provengono i sottoprodotti o i rifiuti alimentari destinati al foraggiamento; il contratto deve contenere dati sul contenuto dei sottoprodotti o dei rifiuti alimentari e sulla quantità di sottoprodotti o rifiuti alimentari valorizzata nell'arco di un anno;
- e. il richiedente, oltre ai suini, non detiene altri animali per i quali si applica la presente ordinanza, a meno che gli animali siano detenuti come animali da reddito esclusivamente per uso personale o come animali da compagnia;
- f. il Cantone in cui si trovano le unità di produzione conferma per scritto che:
  1. con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali, e
  2. gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque.

<sup>3</sup> L'UFAG rilascia l'autorizzazione in funzione della quantità di sottoprodotti e di rifiuti alimentari il cui ritiro è stabilito in un contratto.

**Art. 11** Elenco dei sottoprodotti e dei rifiuti alimentari nonché tenore energetico computabile<sup>8</sup>

<sup>1</sup> I sottoprodotti e i rifiuti alimentari presi in considerazione per il rilascio di un'autorizzazione secondo l'articolo 10 sono elencati nell'allegato.<sup>9</sup>

<sup>1bis</sup> Nel calcolo per stabilire in che misura i sottoprodotti e i rifiuti alimentari coprono il fabbisogno energetico dei suini va preso in considerazione al massimo il tenore energetico indicato nell'allegato.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 688).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 688).

<sup>10</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 688).

<sup>2</sup> L'UFAG inserisce nell'allegato i sottoprodotti e i rifiuti alimentari che adempiono le seguenti condizioni:<sup>11</sup>

- a. non sono espressamente prodotti per il foraggiamento di suini;
- b. contengono molta acqua e si deteriorano, senza aggiunta di conservanti, al massimo entro 30 giorni;
- c. il loro utilizzo nell'alimentazione dei suini non ha conseguenze negative sul benessere degli animali e sulla qualità della carne;
- d. risultano regolarmente e quindi il foraggiamento è garantito tutto l'anno;
- e. il loro utilizzo nell'alimentazione dei suini è più opportuno rispetto all'utilizzo in un tradizionale alimento per animale secco.

**Art. 12** Effettivi consentiti per aziende con attività sperimentale e di ricerca

<sup>1</sup> L'UFAG, su domanda, autorizza effettivi superiori a quelli di cui all'articolo 2 alla stazione di ricerca agronomica della Confederazione e alle aziende sperimentali a condizione che ciò sia necessario per l'esecuzione di esperimenti.<sup>12</sup>

<sup>1bis</sup> Alle aziende sperimentali è concessa l'autorizzazione se dimostrano che:

- a. la loro attività sperimentale si fonda su una base scientifica; e
- b. impiegano i risultati della sperimentazione per sostenere la produzione animale svizzera.<sup>13</sup>

<sup>2</sup> L'autorizzazione viene concessa soltanto se il Cantone in cui si trova l'unità di produzione conferma per scritto che:

- a. con gli effettivi esistenti sono adempiute le prescrizioni sulla protezione degli animali; e
- b. gli effettivi richiesti consentono di osservare le prescrizioni sulle acque.

**Art. 13** Effettivo complessivo consentito

<sup>1</sup> L'UFAG, su domanda, autorizza ad aziende di cui agli articoli 10 e 12 al massimo il 200 per cento degli effettivi di cui all'articolo 2.

<sup>2</sup> Se un'azienda detiene più categorie di animali, la somma delle singole quote percentuali dei rispettivi effettivi massimi non deve superare il 200 per cento.

**Art. 14** Domanda

La domanda per un'autorizzazione va inoltrata all'UFAG mediante l'apposito modulo. Deve essere corredata di tutti i documenti necessari alla valutazione, in par-

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 688).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 688).

<sup>13</sup> Introdotto dalla cifra I dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 688).

ticolare delle conferme scritte di cui all'articolo 10 capoverso 2 lettere a e f o all'articolo 12 capoverso 2.

**Art. 15** Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione per le aziende di cui all'articolo 10 è rilasciata per la durata di validità del contratto di ritiro secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera d, tuttavia per al massimo 5 anni. L'autorizzazione per le aziende di cui all'articolo 12 è rilasciata per al massimo 5 anni. Se il gestore presenta una nuova domanda entro sei mesi dalla scadenza, l'UFAG decide prima della scadenza dell'autorizzazione.

**Art. 16** Obbligo di notifica

Il gestore deve notificare all'UFAG entro un mese qualsiasi modifica delle condizioni rilevanti ai fini dell'autorizzazione. L'UFAG può adeguare gli effettivi autorizzati prima della scadenza dell'autorizzazione.

**Art. 17** Revoca dell'autorizzazione

La revoca dell'autorizzazione è possibile in ogni momento se le prescrizioni sulla protezione degli animali o sulla protezione delle acque non sono state osservate e non è stato posto rimedio alle irregolarità entro il termine impartito dall'UFAG.

**Sezione 5:**  
**Ripresa della produzione in aziende che avevano ridotto l'effettivo di bestiame o cessato l'esercizio aziendale**

**Art. 18**

<sup>1</sup> Le aziende che nel 1994 hanno ricevuto contributi in virtù dell'ordinanza del 13 gennaio 1993<sup>14</sup> concernente i contributi per la cessazione dell'esercizio aziendale, possono, durante i 20 anni successivi alla riduzione degli effettivi o alla cessazione della produzione, aumentare gli effettivi o riprendere la produzione soltanto se l'UFAG lo ha autorizzato.

<sup>2</sup> L'UFAG può autorizzare un'azienda ad aumentare gli effettivi o a riprendere la produzione non appena il contributo versato all'atto della cessazione dell'esercizio per la costruzione dell'edificio è rimborsato proporzionalmente. In tal caso è accordato un condono del 5 per cento per ogni anno trascorso dal versamento.

<sup>3</sup> L'Ufficio del registro fondiario competente radia d'ufficio la menzione nel registro fondiario concernente la limitazione dell'effettivo di bestiame, iscritta come restrizioni di diritto pubblico della proprietà e limitata a 20 anni secondo l'ordinanza concernente i contributi per la cessazione dell'esercizio aziendale se il termine di cui al capoverso 1 dalla pronuncia della decisione sulla riduzione dell'effettivo di bestiame

<sup>14</sup> [RU 1993 865, 1598 all. 2 n. 5; 1994 784. RU 1995 217]

o sulla cessazione d'attività è scaduto. Prima della scadenza di tale termine, la menzione può essere radiata soltanto con il consenso dell'UFAG.

## Sezione 6: Tasse

### Art. 19 Riscossione della tassa

<sup>1</sup> L'UFAG riscuote una tassa se il gestore di un'azienda detiene più animali degli effettivi consentiti.

<sup>2</sup> Determinante ai fini della riscossione della tassa è l'effettivo nel giorno in cui l'UFAG constata l'effettivo di un'azienda.

### Art. 20 Ammontare della tassa

<sup>1</sup> Le tasse per animale tenuto in sovrannumero all'anno ammontano:

- a. per gli animali della specie suina:
  1. scrofe da allevamento, in lattazione o non in lattazione, di oltre 6 mesi 450.—
  2. suinetti svezzati fino a 35 kg 75.—
  3. rimonte e suini da ingrasso di oltre 35 kg, di entrambi i sessi 75.—
- b. per il pollame da reddito:
  1. galline ovaiole di oltre 18 settimane 12.—
  2. polli da ingrasso oltre 42 giorni di ingrasso 5.—
  3. polli da ingrasso fino a 42 giorni di ingrasso 4.30
  4. polli da ingrasso fino a 35 giorni di ingrasso 3.80
  5. polli da ingrasso fino a 28 giorni di ingrasso 3.40
  6. tacchini da ingrasso di oltre 6 settimane (finissaggio) 15.—
  7. tacchini da ingrasso fino a 6 settimane (ingrasso preliminare) 5.—
- c. per animali della specie bovina:  
vitelli da ingrasso (ingrasso con latte intero o con sucedanei del latte) 200.—

<sup>2</sup> Se il gestore detiene animali di diverse categorie, per il calcolo della tassa ci si basa sulla soluzione più vantaggiosa per il gestore.

## Sezione 7: Autorizzazione per nuovi edifici e lavori di trasformazione

### Art. 21<sup>15</sup>

Le competenti autorità cantonali possono autorizzare la costruzione o la trasformazione di edifici per effettivi che superano quelli di cui agli articoli 2 e 3 o, nel caso di una comunità aziendale o di una comunità aziendale settoriale, che superano quelli di cui all'articolo 4 soltanto se l'UFAG ha precedentemente autorizzato effettivi più elevati in conformità dell'articolo 5, 10 o 12.

## Sezione 8: Disposizioni finali

### Art. 22 Esecuzione

<sup>1</sup> L'UFAG esegue la presente ordinanza.

<sup>2</sup> L'UFAG può incaricare le competenti autorità cantonali del controllo degli effettivi.

### Art. 23 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>16</sup> sugli effettivi massimi è abrogata.

### Art. 24 Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> Le autorizzazioni eccezionali rilasciate alle aziende che possono tenere un effettivo superiore a quello di cui all'articolo 2, poiché usano sottoprodotti della macellazione o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, conformemente all'ordinanza del 26 novembre 2003<sup>17</sup> sugli effettivi massimi, restano valide fino alla loro scadenza.

<sup>2</sup> Le aziende che, a causa del divieto di usare sottoprodotti della macellazione o di macellerie e resti alimentari a scopo foraggero, non possono procurarsi sottoprodotti di derrate alimentari di cui all'allegato in quantità sufficiente per ottenere una nuova autorizzazione, devono riportare gli effettivi entro il 31 dicembre 2015 a quelli di cui agli articoli 2 e 3 o ai limiti stabiliti nella nuova autorizzazione.

<sup>3</sup> Secondo il diritto anteriore le autorizzazioni rilasciate a tempo indeterminato per aziende che forniscono la prova che le esigenze ecologiche sono rispettate senza cedere concime aziendale a terzi sono valide per 15 anni dal momento dell'autorizzazione.

### Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta la cifra I dell'O del 1° nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 704).

<sup>16</sup> [RU 2003 4933, 2010 5881, 2011 2407, 2013 679]

<sup>17</sup> RU 2003 4933

*Allegato*<sup>18</sup>  
(art. 11)

## Elenco dei sottoprodotti e dei rifiuti alimentari secondo l'articolo 11

Denominazione	Sottoprodotto della ...	Sostanza secca (g/kg)	Tenore energetico max. considerato (MJ EDS/kg)
<i>1. Sottoprodotti provenienti dalla trasformazione del latte:</i>			
1.1 Latticello	Fabbricazione del burro	65	1,1
1.2 Latticello 20 %	Fabbricazione del burro	200	3,4
1.3 Latticello 30 %	Fabbricazione del burro	300	5,1
1.4 Scarti di formaggio	Fabbricazione del formaggio	700	17,5
1.5 Siero di latte (=siero):	Fabbricazione del formaggio		
1.5.1 Formaggio a pasta dura		60	0,9
1.5.2 Formaggio a pasta molle		53	0,8
1.5.3 Ricotta		60	0,9
1.5.4 Concentrato di siero di latte:			
– 12 %		120	1,8
– 18 %		180	2,6
– 25 %		250	3,7
1.6 Permeato	Estrazione di proteine a partire da latte scremato o siero di latte	40	0,6
1.7 Miscele ottenute dal risciacquo di prodotti lattieri	Trasformazione del latte	80	1,6
<i>2. Sottoprodotti non provenienti dalla trasformazione del latte e rifiuti alimentari:</i>			
2.1 Amido di frumento liquido		170	2,7
2.2 Sottoprodotto della fabbricazione del tofu		200	2,6
2.3 Trebbie di birra fresche		220	2,2
2.4 Scarti di verdura o zuppa di scarti di verdura		120	1,7
2.5 Paste		675	11,3
2.6 Resti di pane		770	13,4
2.7 Resti di biscotti e sottoprodotti della panetteria		940	17,8

<sup>18</sup> Nuovo testo giusta la cifra II dell'O del 6 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 688).

---

Denominazione	Sottoprodotto della ...	Sostanza secca (g/kg)	Tenore energetico max. considerato (MJ EDS/kg)
2.8	Scarti di patate	150	1,9
2.9	Lieviti	100	1,4
2.10	Resti di bevande con permeato di latte	100	1,7

---

EDS = energia digeribile suini

---